

ACCORDO TRA

, in persona del legale rappresentante ,
che dichiara di essere debitamente autorizzato alla firma del presente atto, con sede in , di seguito denominata
“ o Parte Divulgante ”

E

Jemma Swain srl Società Benefit con sede in Milano (MI), via Montenapoleone 8, in persona del dott. Matteo Balderacchi, che dichiara di essere debitamente autorizzato alla firma del presente atto, di seguito denominata “Jemma Swain o Parte Ricevente”

(congiuntamente denominate le “**Parti**” e singolarmente la “**Parte**”)

PREMESSO CHE

1. Jemma Swain è una società che eroga corsi di formazione e fornisce servizi dedicati alla registrazione e allo sviluppo di prodotti fitosanitari;
2. Parte Divulgante è una società che si occupa di ;
3. Al fine di intrattenere rapporti commerciali, tra cui vi sono la definizione di offerte commerciali l’effettuazione delle attività e dei servizi di offerti da Jemma Swain, è necessario per le parti scambiarsi informazioni riservate e segrete che costituiscono per le stesse un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente accordo disciplina gli obblighi di segretezza a cui è tenuta la Parte Ricevente rispetto alle informazioni, ai dati e alle conoscenze definite come Riservate ai sensi degli articoli seguenti di cui vengono a conoscenza nelle attività descritte nella premessa.

Articolo 3 – Informazioni Riservate

1. Ai fini del presente Accordo sono considerate riservate, le informazioni o i dati (“**Informazioni Riservate**”) trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente. A titolo meramente esemplificativo le Informazioni Riservate comprendono: le informazioni di carattere organizzativo, finanziario, amministrativo, commerciale, i metodi, le tecniche, il know-how, tutte le informazioni relative alla struttura chimica, ai materiali, ai campioni, alle formule, ai dati analitici e biologici di tutti i prodotti trasmessi, in qualunque modo e con qualunque mezzo, dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente.

Articolo 4 – Esclusioni

1. Il termine “Informazioni Riservate” non si applica alle Informazioni per le quali la Parte Ricevente sia in grado di provare:

-che tali informazioni sono di pubblico dominio, se ed in quanto ciò non sia dovuto ad un inadempimento o ad un comportamento negligente della Parte Ricevente;

-che tali informazioni sono state rivelate alla Parte Ricevente da una terza parte che aveva titolo per trasmettere tali informazioni;

-che la Parte Ricevente sia tenuta a rivelare le Informazioni Riservate in esecuzione di un provvedimento giudiziale o di una qualche disposizione prevista dalla legge applicabile;

-che le Informazioni erano nel libero possesso della Parte Ricevente prima che essa le ricevesse dalla Parte che detiene le Informazioni;

-che la divulgazione delle Informazioni Riservate fosse strettamente necessaria per l'effettuazione delle attività elencate in premessa.

2. Parte Divulgante è a conoscenza che le attività effettuate da Expedia potrebbero richiedere la comunicazione delle Informazioni Riservate alle Autorità Regolatorie (tra cui, a titolo esemplificativo, vi sono il Ministero della Salute e gli Istituti Valutatori). Tale comunicazione non potrà essere considerata quale violazione degli obblighi di confidenzialità derivanti dal presente accordo né Expedia potrà, in alcun caso, essere ritenuta responsabile dell'uso che le predette Autorità faranno delle Informazioni Riservate.

Articolo 5 – Obblighi del Ricevente

1. La Ricevente si obbliga a garantire la riservatezza sulle Informazioni considerate Riservate ai sensi del precedente articolo 3 del presente accordo nonché a utilizzarle esclusivamente per il limitato scopo di compiere il servizio richiesto e meglio specificato nelle premesse, non potendo pertanto in alcun caso farne uso differente. Si obbliga inoltre a non rivelare, pubblicare, trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, dette informazioni a terzi (Società, enti o persone fisiche) se non in quanto strettamente necessario al fine di dare esecuzione ai servizi elencati in premessa, impegnandosi in quest'ultimo caso a far accettare analoghi obblighi di riservatezza da parte di terzi propri consulenti o subappaltatori. La parte Ricevente si obbliga inoltre a non riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo ciò avvenga, documenti (ivi compresi quelli elettronici) contenenti le informazioni Riservate se non allo scopo di svolgere il servizio richiesto.

2. Il presente accordo non dà alcun diritto alla Parte Ricevente di depositare domande di brevetto in Italia o in altri stati o di esercitare rivendicazioni brevettuali riguardanti invenzioni basate direttamente o indirettamente sulle Informazioni Riservate ottenute dalla Parte Divulgante.

Articolo 6 – Durata del Vincolo di Riservatezza

1. Questo contratto entrerà in vigore in data 17 luglio 2023 e, fatto salvo quanto previsto dal successivo art 6.2, verrà a scadere trascorsi 1 (uno) anno.

2. Fatto salvo quanto espressamente concordato per iscritto dalle Parti, gli obblighi di segretezza di cui al precedente articolo 5 continueranno a rimanere in vigore per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla sua data di scadenza o risoluzione per qualunque ragione sia essa intervenuta.

Articolo 7 – Divieto di utilizzare le Informazioni Riservate al venir meno del Contratto

1. Qualora questo contratto venga a scadere o sia anticipatamente risolto per qualsivoglia motivo la Parte Ricevente:

- provvederà a cessare qualsivoglia utilizzo delle Informazioni Riservate rivelatele;

- se richiesto dalla Parte Divulgante, consegnerà immediatamente, alla parte che le aveva trasmesse, qualsivoglia Informazione Riservata rivelatale in esecuzione di questo contratto o, se autorizzata per iscritto dalla Parte che ne è titolare, provvederà a distruggere o cancellare dette Informazioni Riservate ed a fornire una dichiarazione scritta dell'avvenuta distruzione o cancellazione, potendone tuttavia trattenere una sola copia per i propri archivi legali.

2. Parte Ricevente, conviene che la Parte Divulgante rimarrà proprietaria delle informazioni riservate.

Articolo 8 – Miscellanea

1. Nessuna modifica potrà essere effettuata se non previo accordo scritto tra le parti, a pena di nullità.
2. Se una delle clausole dell'Accordo dovesse essere invalidata o resa inapplicabile in forza di provvedimenti di legge o giudiziali, l'Accordo verrà interpretato nel senso di conservazione di ogni altra clausola o parte di clausola, che possa essere conservata, salvo non si tratti di clausola essenziale.
3. Parte Ricevente non potrà essere ritenuta responsabile dell'inadempimento del presente accordo qualora tale inadempimento sia causato da un evento di forza maggiore. Viene considerato evento di forza maggiore un qualunque evento imprevedibile e totalmente al di fuori dalla possibilità di controllo della parte che lo subisce. A titolo esemplificativo sono considerati eventi di forza maggiore: terremoti, alluvioni, catastrofi naturali, guerre civili, esplosioni, attacchi hacker, ecc.
4. Il presente accordo annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le parti avente il medesimo oggetto.

Articolo 9 – Legge Applicabile, Foro competente e Completezza

1. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Resta inteso che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente accordo e/o comunque ad esso connessa, sarà deferita alla decisione esclusiva del Foro di Milano.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che il presente accordo è il risultato delle trattative intercorse tra le stesse, in piena e reciproca libertà e con piena determinazione di ciascuna.

Milano, lì

Per **Jemma Swain srl Società Benefit**
Matteo Balderacchi

Per
